COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 22-05-2015

Camporgiano, li 27-05-2015

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	**P**	**SUFFREDINI MARIO**	**P**
BIAGIONI TIZIANA	**P**	**RONTANINI GINO**	**P**
POCAI EMO	**P**	**LUPORINI PAOLO**	**P**
COMPARINI GASTONE	**P**	**FABBRI DANILO**	**P**
GRANDINI GIOVANNI IACOPO	**P**	**LORENZETTI CRISTIAN**	**P**
ROSSI SERENA	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor GIORGI DANIELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la **deliberazione di consiglio comunale n.5 del 09/04/2014** con la quale è stato approvato il **Regolamento IUC;**

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) pubblicata nella G.U. del 29.12.2014, in particolare:

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** *(inserito con legge stabilità 2015)*, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 *(sostituto con legge stabilità* 2015: per lo stesso anno 2014), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge 24 marzo 2015, n. 34, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" ;

TENUTO CONTO della necessità di modificare il regolamento esistente, per recepire le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (pubblicato sulla G.U. 20.05.2015, n. 115) con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili dei servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 09/04/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

• all' art. 10 comma 6 - capitolo 2 "IMU" è aggiunta la seguente lettera:
b) "*a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9/bis comma 1 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).*
Per usufruire della esenzione IMU il contribuente iscritto all'AIRE deve presentare la dichiarazione di variazione IMU con prova documentale dello stato di pensionato nei rispettivi paesi di residenza, in mancanza delle quali sarà impossibile usufruire della esenzione stessa".

• all' art. 6 comma 3 – capitolo 3 "TASI" le parole "*per il 2014*" sono sostituite dalle seguenti "*per il 2014 e 2015*";

• all' art. 6 comma 4 – capitolo 3 "TASI" le parole "*per lo stesso anno 2014*" sono sostituite dalle seguenti "*per gli anni 2014 e 2015*";

• all' art. 11 – capitolo 3 "TASI" sono aggiunti i seguenti commi:
3. *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*;
4. *sull'unità immobiliare di cui al comma 3 l'imposta comunale TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9/bis comma 2 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);*
5. *per usufruire dell' agevolazione di cui al comma 4 il contribuente iscritto all'AIRE deve fornire la prova documentale dello stato di pensionato nei rispettivi paesi di residenza in mancanza della quale sarà impossibile accedere al predetto beneficio.*

• all' art. 17 - capitolo 4 "TARI" al comma 9, le parole "*primo di gennaio dell'anno di riferimento*" sono sostituite dalle seguenti "*giorno precedente l'elaborazione definitiva del ruolo TARI dell'anno di riferimento*".

• all' art. 23 - capitolo 4 "TARI" sono aggiunti i seguenti commi:
3. *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*
4. *sull'unità immobiliare di cui al comma 3 l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9/bis comma 2 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);*
5. *per usufruire dell' agevolazione di cui al comma 4 il contribuente iscritto all'AIRE deve fornire la prova documentale dello stato di pensionato nei rispettivi paesi di residenza in mancanza della quale sarà impossibile accedere al predetto beneficio.*

3) In conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto, il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) risulterà come dall'allegato alla presente deliberazione;

4) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per**

l'approvazione del bilancio di previsione.

5) di dare atto che, **a regime**, **le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI** devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avendo ottenuto con separata votazione, n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 Del 22-05-2015

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, lì 01-05-15

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere in ordine:

[X] Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 01-05-15

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il Segretario
F.to GIORGI DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27-05-2015 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 11-06-2015 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 27-05-2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____(Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 22-05-2015 ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 22-05-2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA